

Roma, 15 maggio 2012

Prot. n. 071/2012/AS/gg

Ai Presidenti e Direttori Federazioni

- ASSTRA

- FEDERAMBIENTE

- FEDERUTILITY

e, p.c. Responsabile Settore Lavoro

LORO SEDI

Oggetto: Accordo Interconfederale 24 Aprile 2012 tra CONFSESVIZI e CGIL-CISL-UIL: disciplina dell'apprendistato.

Come noto, il recente Decreto Legislativo n. 167/2011 ha sostituito e modificato la precedente disciplina del contratto di apprendistato, dettata dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 (artt. 21 e 22), dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 16) ed infine dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introducendo il Testo Unico dell'apprendistato.

L'art. 7, comma 7 ha previsto un periodo transitorio, con scadenza al 25 aprile 2012, durante il quale per le tipologie di apprendistato (apprendistato professionalizzante ed apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) che necessitavano di un intervento attuativo della contrattazione collettiva e delle Regioni è stata prorogata la precedente disciplina regionale e di fonte collettiva.

Essendo venuta a scadenza tale fase transitoria, CONFSESVIZI e CGIL-CISL-UIL hanno sottoscritto in data 24 aprile u.s. uno specifico accordo interconfederale, il quale intende assicurare immediata operatività al nuovo Testo Unico dell'apprendistato.

Infatti l'accordo delinea una disciplina - una disciplina contrattuale in via sussidiaria e cedevole rispetto alle previsioni che in futuro verranno adottate nei diversi contratti collettivi nazionali di categoria, a valere in particolare per l'apprendistato professionalizzante e rinviando ad un successivo accordo per quanto riguarda l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale.

L'intesa prevede in sintesi la seguente disciplina:

- l'assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova la cui durata è definita, in funzione dell'inquadramento professionale, dai contratti nazionali di categoria applicati;
- l'apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante in base al CCNL applicato ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni equivalenti;
- il PFI (Piano di Formazione Individuale) viene redatto sulla base di un format allegato all'Accordo Interconfederale, nel quale deve essere indicato un tutor/referente aziendale di adeguata professionalità e che risulti inserito nell'organizzazione aziendale;


- al termine del periodo di formazione - che coincide con la scadenza del contratto - le parti del contratto individuale (datore di lavoro ed apprendista) possono esercitare, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., il recesso dal contratto con un preavviso scritto di 15 giorni. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- la durata del contratto di apprendistato resta transitoriamente determinata sulla base delle disposizioni della vigente contrattazione collettiva, fatto salvo il limite massimo che, laddove superiore, viene portato a tre anni;
- la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche dovrà essere coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali, da conseguire sulla base del sistema di inquadramento del CCNL applicato in azienda; essa dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino, ma provvisoriamente sarà attestata nell'apposita sezione del format allegato all'Accordo Interconfederale.
- il periodo di formazione di norma non potrà essere inferiore a 80 ore medie annue, da svolgersi anche "on the job" ed in affiancamento; ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 167/2011 la formazione professionalizzante potrà risultare integrata dall'offerta formativa pubblica, ove essa esista.
- gli standard professionali di riferimento corrispondono a quelli risultanti dai sistemi di classificazione ed inquadramento del personale e/o delle competenze professionali stabiliti dai singoli contratti collettivi applicati.

Per quanto riguarda gli altri aspetti della disciplina, non compresi nell'Accordo Interconfederale in oggetto, si rimanda alle previsioni del D.lgs. n. 167/2011 che sarà oggetto di una prossima circolare di commento, anche alla luce delle modifiche prevista nell'emananda legge di riforma.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione

Avv. Guido Del Mese



Allegato: accordo apprendistato.